

## **PROPOSTA DI LEGGE**

Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado

### **Emendamenti ANIEF**

#### **I**

All'articolo 2, inserire la seguente lettera f)

f) prevedere per il Dirigente Scolastico la possibilità di costituire classi con un numero inferiore di alunni, in deroga ai limiti minimi vigenti e con dotazione organiche aggiuntive rispetto a quelle attribuite all'istituto in presenza di alunni con handicap certificato, in base alle effettive esigenze.

**Motivazione [deroga al numero minimo studenti per classe in presenza di alunno con handicap]:** in vista dell'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, è utile rendere possibile la costituzione di classi, ove necessario, anche in deroga al numero minimo di alunni o studenti per classe previsto dalla normativa vigente, ovvero dal comma 84 dell'art. 1 della L. 107/2015.

#### **II**

All'articolo 2, inserire la seguente lettera g)

g) prevedere l'obbligo di costituire le pluriclassi con non più di 12 bambini e non meno di 6.

**Motivazione [formazione delle pluriclassi]** nell'ottica della revisione dei parametri dell'assegnazione dei docenti alle classi si ritiene opportuno anche riformulare il DPR 81/2009 all'art. 10 laddove aveva innalzato i parametri rispettivamente a non più di 18 e a non meno di 8.

#### **III**

All'articolo 2, inserire la seguente lettera h)

h) prevedere la possibilità di derogare i limiti minimi vigenti sulla formazione delle classi e sull'attribuzione dell'autonomia scolastica per gli istituti presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle zone caratterizzate da condizioni economiche e socio-culturali particolarmente critiche.

**Motivazione [formazione delle classi e peculiarità del territorio]** per rispettare pienamente i principi costituzionali dell'autonomia scolastica e del diritto all'istruzione, risulta necessario attribuire gli organici delle classi alle scuole in base alle effettive esigenze riscontrate dalla comunità educante.

#### IV

All'articolo 2, inserire la seguente lettera i)

i) Prevedere l'autonomia per le istituzioni scolastiche con un numero di alunni almeno di 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche e socio-economiche.

**Motivazione [Revisione dei criteri relativi al dimensionamento]** L'attuale numero delle scuole autonome risulta ridotto di un quarto rispetto a quello attivato nel decennio precedente nonostante il numero degli alunni risulti costante. Si ritiene, pertanto, necessario ripristinare il numero di sedi di dirigenza e, conseguentemente, anche di posti in organico dei Direttori dei Servizi Generali Amministrativi e del Personale ATA.

#### V

All'articolo 2, inserire la seguente lettera l)

l) Prevedere una revisione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria, a decorrere dall'a. s. 2019/2020, a partire dalle prime classi, che ripristini l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148, con l'introduzione dell'insegnamento specialistico della lingua inglese e dell'educazione motoria.

**Motivazione [Ripristino insegnamento per moduli scuola elementare]:** Il ripristino dei moduli organizzativi nella scuola primaria intende abrogare l'art. 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169 e garantire un'efficace azione didattico-educativa, sperimentata con successo già negli anni passati e frettolosamente accantonata per esigenze di bilancio. Gli ultimi rapporti PIRLS sulle capacità di lettura e sui processi di apprendimento dei bambini della scuola elementare dimostrano peggiori risultati dopo il passaggio all'insegnante unico a partire dal 1 settembre 2009, e alla scomparsa dell'insegnante specialista di lingua inglese.

#### VI

All'articolo 2, inserire la seguente lettera m)

m) Per la copertura degli oneri degli interventi previsti dalla lettera f) alla lettera l) si provvede attraverso i risparmi e le economie di spesa presenti nel Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani" istituito dall'articolo 1, comma 256, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

#### VII

Inserire il seguente articolo:

Art. 3  
(Disposizioni concernenti gli organici ATA)

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo provvede ad apportare modifiche al DPR 22 giugno 2009 n. 119 al fine di prevedere un aumento del 17% della consistenza numerica della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a partire dall'a.s. 2019/20.

**Motivazione [dotazione organica personale ATA]** La norma intende ripristinare la dotazione organica del personale ATA complessivamente determinato prima dell'entrata in vigore dell' art. 64 comma 2 della legge 133/2008.

## VIII

Inserire il seguente articolo

Art. 4

*(Disposizioni concernenti l'assunzione del personale docente e Graduatorie ad Esaurimento)*

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'Istruzione e delle Ricerche si provvede a modificare l'accesso alle graduatorie, di cui all'art. 1 c. 605, lettera c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296, prevedendo l'inserimento a domanda tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'a. s. 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché il personale educativo.”

**Motivazione [Riapertura Graduatorie ad Esaurimento]:** Le modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 792 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 relative al nuovo concorso a cattedra e all'abbandono della formazione iniziale universitaria, unite al venire meno delle risorse per il risarcimento relativo all'abuso dei contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e del limite ai contratti a termine di cui all'art. 4-bis della legge 9 agosto 2018, n. 96 in presenza della denuncia all'esame della Commissione UE NIF 4231/2014, richiedono un intervento urgente sulle procedure di reclutamento del personale docente in possesso di abilitazione con l'utilizzo appieno del doppio canale di reclutamento attraverso l'inserimento di suddetto personale nelle graduatorie ad esaurimento. La norma permette anche di reclutare a tempo determinato su tutti quei posti in organico di diritto andati vacanti durante le convocazioni per le immissioni in ruolo disposte nell'ultimo triennio. Per quanto riguarda l'impatto finanziario, non vi sono maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni su posti vacanti sono state già autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente o comunque devono essere autorizzate con apposito decreto ai sensi della normativa vigente.

## IX

Inserire il seguente articolo

Articolo 5

*(Disposizioni per la valorizzazione della professionalità del personale della scuola)*

Per il rinnovo del CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/2021 sono utilizzate le economie di spesa quantificate dal comma 6 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133 al fine di valorizzare la professionalità del personale della scuola.

Motivazione [aumenti contrattuali comparti scuola] la quota del 30% indicata nella norma è di 6.694.800.000 di Euro per il decennio 2009/2018 e di ulteriori 2.869.200.000 Euro per il 2019/2021, mai attribuita per lo sviluppo della carriera professionale del personale scolastico, rispetto al blocco contrattuale avvenuto tra il 2009 e il 2015 e alle risorse stanziare dalla L. 205/17 per il rinnovo del contratto per il triennio 2016/18.